



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Roma, data protocollo

Alle Direzioni regionali e interregionale dei Vigili del fuoco  
Ai Comandi dei Vigili del fuoco  
e, p.c.  
Alle Direzioni centrali  
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento  
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del CNVVF

OGGETTO: Riconoscimento dell'indennità di trasferimento ai componenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 86 del 2001. Istruzioni operative.

Questo Dipartimento è impegnato da tempo nella elaborazione e nella realizzazione di interventi normativi e amministrativi tesi ad attuare adeguate forme di armonizzazione settoriale del regime giuridico, economico e previdenziale del personale del comparto del soccorso pubblico con le categorie della sicurezza e della difesa, pur nella distinzione dei rispettivi ordinamenti, anche in ossequio ai principi legislativi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 183 del 2010 (specificità comune dei relativi Corpi) e all'articolo 1, comma 133, della legge n. 160 del 2019 (allineamento dei correlati trattamenti retributivi).

Nell'ambito delle suindicate iniziative, al fine di uniformare le prassi procedurali afferenti al beneficio in oggetto, con la presente circolare si intendono richiamare, con particolare riguardo alle movimentazioni di personale disposte dagli Uffici territoriali ai sensi dell'articolo 44 del d.P.R. n. 64 del 2012, i principi e requisiti posti alla base del riconoscimento dell'indennità di trasferimento, anche alla luce delle numerose decisioni giurisprudenziali nel tempo intervenute, avverse all'Amministrazione, le quali hanno ormai consolidato specifici orientamenti sui diversi aspetti d'interesse.

I requisiti per l'insorgenza al diritto a percepire l'indennità di trasferimento, nelle misure previste dalle pertinenti disposizioni che qui si intendono integralmente richiamate, sono così costituiti.

- SUSSISTENZA DI UN FORMALE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE AUTORITATIVO DI MOVIMENTAZIONE AD ALTRA SEDE DI SERVIZIO.

L'indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86 del 2001 compete al dipendente nei casi di trasferimento d'autorità, conseguendo da ciò che il provvedimento di movimentazione sia formalmente assunto a firma del dirigente responsabile, trattandosi non solo di disposizioni adottate al fine di perseguire esigenze di servizio, ma che anche incidono profondamente sulla vita lavorativa, personale e familiare dell'interessato, con possibili risvolti finanziari a carico dell'amministrazione.

I trasferimenti d'autorità si configurano allorché le movimentazioni siano disposte dall'ufficio per esigenze organizzative o di servizio in relazione alle quali si prescinde da ogni considerazione della volontà del dipendente, rilevando esclusivamente le necessità dell'Amministrazione.

Non rientrano nella predetta fattispecie le assegnazioni alle sedi di servizio disposte ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. n. 64 del 2012.

- PROVVEDIMENTO DISPOSITIVO DI TRASFERIMENTO

L'adozione del suddetto provvedimento dirigenziale presuppone l'individuazione della specifica esigenza di servizio sottostante al medesimo, nel senso di un'effettiva e indifferibile esigenza di trasferimento (potenzialmente definitivo) in altra sede di servizio della medesima sede dirigenziale (art. 44 d.P.R. n. 64 del 2012).

L'indennità di cui alla legge n. 86 del 2001 è finalizzata a ristorare le maggiori necessità del dipendente derivanti da un trasferimento d'autorità, ovvero da una movimentazione connaturata da requisiti di



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

potenziale irreversibilità e che postula la permanenza o - detto altrimenti - il carattere definitivo dell'assegnazione nella nuova sede di servizio.

Da tale situazione viene a determinarsi, pertanto, un disagio personale o familiare derivante dal fatto di dover svolgere, per l'avvenire, la propria prestazione lavorativa in altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza e distante oltre 10 chilometri. Al tal proposito, la giurisprudenza afferma che gli interessati non debbano dare concreta prova della circostanza che il trasferimento abbia imposto loro un sacrificio; tale presupposto, infatti, non viene esplicitato nella norma che prevede l'indennizzo per il trasferimento d'autorità e il disagio da compensare è da considerare in *re ipsa* e, comunque, come elemento dato per presunto in sede legislativa (Consiglio di Stato - sentenza n. 2699/2023).

Ne consegue che l'indennità in questione non compete al dipendente nei casi in cui il dirigente responsabile adotti nei suoi confronti un provvedimento di sostituzione d'urgenza (*ex* art.67 d.P.R. 64 del 2012) oppure di uno spostamento temporaneo del personale turnista (*ex* art. 53 del C.C.I del 30.7.2002 del C.C.N.L. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sottoscritto in data 24.5.2000). Tali fattispecie, infatti, sono caratterizzate da esigenze temporanee di servizio che, in quanto tali, non conducono all'adozione di un provvedimento di trasferimento del personale, difettando il requisito della permanenza nella nuova destinazione. Per questi ultimi è quindi previsto che venga riconosciuta l'indennità di missione, sempre che sussistano le previste condizioni di distanza, durata e non coincidenza con la dimora abituale (si vedano al riguardo anche i chiarimenti forniti con nota STAFFCNAVVF n. 16033 del 7 novembre 2014, che si allega per pronto riferimento).

Per quanto sopra esposto, risulta oltremodo necessario che il provvedimento dirigenziale adottato (non utilmente individuabile, per i casi di trasferimento d'autorità e di spostamento temporaneo unicamente nell'ordine del giorno) risponda agli elementi di tipicità e nominatività del provvedimento amministrativo, ovvero rechi le esigenze di servizio da soddisfare ed il conseguente riferimento ai corrispondenti articoli sopra richiamati, avendo ben cura di motivare il provvedimento, evitando terminologie non conferenti con le fattispecie di riferimento, anche al fine di evitare, nel caso di spostamenti temporanei, l'insorgere di aspettative economiche.

Resta inteso che le movimentazioni di personale ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 64 del 2012 e dell'art. 53 del C.C.I. del 30.7.2002, devono essere disposte secondo i termini e le condizioni nei medesimi previsti, favorendo il criterio della rotazione nonché, nel caso degli spostamenti temporanei, definendo un preciso termine temporale che, per analogia, può essere desunto dall'articolo 42 - Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio - del Regolamento di servizio.

- CONCETTO DI TRASFERIMENTO D'AUTORITÀ

Rientrano nel concetto di "trasferimento d'autorità", non solo i trasferimenti d'ufficio per esigenze di servizio, relativamente ai quali lo spostamento di sede implica una valutazione discrezionale dell'Amministrazione disponente, ma tutte le ipotesi in cui il trasferimento del dipendente prescinda dalla sua volontà ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa dell'Amministrazione (T.A.R. Lazio, n. 4400/2018; T.A.R. Friuli-V. Giulia n. 188/2019).

L'emolumento non compete nelle ipotesi di collocamento in comando, fuori ruolo, disponibilità o altra analoga posizione nonché di mobilità volontaria, di prima assegnazione oppure conseguente a passaggi di ruolo/qualifica a seguito di procedura selettiva/concorsuale ovvero alla frequenza di corsi di formazione o d'ingresso conseguenti a concorsi (novazione del rapporto di lavoro).

- DIVERSITÀ DEI COMUNI DELLE SEDI DI PROVENIENZA E DI ASSEGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO, ANCORCHÉ RIENTRANTI NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE.

Il riconoscimento dell'indennità di trasferimento *ex* art. 1, comma 1, legge n. 86 del 2001, sussiste ove ricorrano i presupposti individuati dalla norma, con particolare riferimento all'ubicazione delle due sedi in Comuni differenti (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1470/2019; Cons. Stato, Sez. IV, n. 115/2019; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5042/2018; Cons. Stato n. 3119/2018).



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'emolumento non compete nel caso di trasferimento verso distaccamenti cittadini o uffici diversi collocati nello stesso comune, indipendentemente dalla distanza (Consiglio di Stato n. 5941/20; 5942/20). Non rileva a fini ostativi che l'ufficio di destinazione sia un presidio facente parte di un medesimo ufficio dirigenziale, giacché una simile condizione restrittiva, fondata sulle peculiarità dell'organizzazione interna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non è espressamente prevista dalla legge, che **valorizza il solo dato della sede fisica presso cui il dipendente medesimo presta materialmente servizio** (Cons. Stato, sez. III, n. 5942/2020; TAR Lazio n. 779/2023; TAR Sicilia - Catania, sez. III, n. 951/2021, n. 2749/2020; TAR Lazio, n. 427/2019).

Le strutture periferiche dei distaccamenti, dei reparti e dei nuclei speciali costituiscono articolazioni funzionali del Comando per l'espletamento dei servizi di soccorso nel territorio di competenza e si caratterizzano, ai fini del riconoscimento del beneficio economico in questione, per una differente sede di servizio laddove situate in un diverso comune (Cons. Stato, ad. plen. 29.1.2016, n. 1; Cons. Stato, sezione IV, n. 5163/2016; Cons. Stato, sezione IV, n. 5129/2016; TAR Lazio n. 779/2023; TAR Lazio, n. 427/2019). Analoghe considerazioni valgono per le strutture distaccate per l'espletamento delle funzioni delle Direzioni centrali e regionali.

In relazione a quanto sopra illustrato, gli Uffici in indirizzo dovranno valutare l'effettiva necessità e improcrastinabilità dell'adozione di provvedimenti di trasferimento d'autorità in presenza di vacanze di organico, per le quali non sia possibile determinare la data di cessazione dell'esigenza di movimentazione, optando nel caso per uno spostamento temporaneo.

Infine, a fronte dei provvedimenti di trasferimento d'autorità che si rendessero necessari, si richiama l'adempimento di tempestiva comunicazione alla Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari delle occorrenti esigenze di spesa, ai fini della previa copertura degli oneri e del conseguente accreditamento delle risorse di bilancio.

Le indicazioni della presente circolare, nel sostanziare i nuovi indirizzi dipartimentali sul tema, oltre a dover trovare puntuale applicazione nella quotidiana prassi di gestione operativa di codeste Sedi, vanno ritenute utili anche per l'eventuale riconsiderazione delle istanze volte al riconoscimento dell'indennità in parola, precedentemente rigettate, per le quali ancora non risultino avviati contenziosi a iniziativa degli interessati.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Franceschelli